

COMUNE DI CASTEL D'AZZANO
REGIONE VENETO – PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del .../ .../...

TITOLO I
DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e alla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio attua i compiti previsti dalla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio promuove forme di intesa e di coordinamento direttamente con l'Autorità Sanitaria e con quanti altri soggetti abbiano interesse all'applicazione del presente regolamento.

Il Comune e altro soggetto gestore del servizio promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Il Comune o altro soggetto gestore del servizio e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

Art. 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente AULSS.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3

Responsabilità

Il Comune cura affinché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

Disposizioni per il funerale e per la sepoltura

Per la scelta delle modalità della sepoltura e del funerale ha prevalenza la volontà dell'estinto in qualsiasi modo espressa, purché non contrastante con la normativa vigente e con l'esigenza di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio.

In difetto, le relative disposizioni sono impartite, di norma, secondo il seguente ordine: coniuge, figli, genitori, altri parenti in ordine e grado, eredi istituiti, altri interessati. In ogni caso, chi esercita tale funzione è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso della maggioranza dei parenti più prossimi, con atto redatto ai sensi del D.P.R. 396/2000.

L'ordine di cui al precedente comma è seguito anche per l'espletamento di tutte le attività relative ai servizi cimiteriali istituzionali, nonché per gli atti che riguardano le concessioni di cui al Titolo III del regolamento.

In caso di contrasto tra aventi diritto di pari grado, prevale la volontà della maggioranza e, in subordine, di chi ha per primo manifestato la propria volontà.

In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue e provvederà, qualora la salma si trovi sul territorio del Comune e vi siano ragioni di igiene e salute pubblica, a inumare la salma presso il cimitero comunale, dandone comunicazione ai parenti ed addebitandone i relativi costi. La salma rimarrà inumata fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice e comunque non oltre il periodo di rotazione dei campi di inumazione previsti dal regolamento.

Art. 5

Servizi gratuiti e a pagamento

I servizi funebri e cimiteriali possono essere erogati con spese a carico del comune o a carico dell'utente, secondo le vigenti disposizioni di legge e/o del presente regolamento.

Le tariffe dei servizi funebri e cimiteriali sono determinate con atto della Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e salvi i casi di prestazioni che, in virtù di disposizioni di legge e/o del presente regolamento, sono a carico del Comune.

Sono a carico del Comune i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e/o specificati dal regolamento e precisamente:

- a. recupero e relativo trasporto all'obitorio o al deposito di osservazione delle persone decedute sulla pubblica via. È altresì a carico del Comune il recupero e relativo trasporto all'obitorio o al deposito di osservazione, delle persone decedute per accidente in luogo privato quando sia disposto dalla pubblica autorità;
- b. il servizio di osservazione dei cadaveri nei casi di cui all'art. 12 del D.P.R. 285/90;
- c. la deposizione delle ossa in ossario comune o raccolta delle ceneri in cinerario comune di cui all'art. 33 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

Sono ugualmente a carico del Comune, i seguenti servizi svolti per i cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, o di cui non siano rintracciabili i familiari, che siano decedute nel comune o che in vita ne avessero la residenza:

- a. la fornitura di feretri di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) e lettera f);
- b. il trasporto funebre;
- c. l'inumazione o la cremazione;
- d. la fornitura del cippo;
- e. l'esumazione ordinaria;
- f. la deposizione delle ossa in ossario comune o la cremazione dei resti mortali;
- g. la raccolta delle ceneri in cinerario comune di cui all'art. 33 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18;

La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, originaria, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura, alla gestione della salma o dei resti ed ogni altro atto volto alla commemorazione del defunto. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura o per la cremazione, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono atti che escludono il disinteresse:

- a. la richiesta di traslazione o trasferimento presso altro cimitero della salma/resti mortali;
- b. la richiesta di allacciamento della lampada votiva e/o il pagamento di anche un solo canone di illuminazione votiva;
- c. gli atti di disposizione, a seguito di esumazione o estumulazione, dei resti;
- d. la richiesta di consegna delle ceneri;
- e. la richiesta di installazione di lapide o copritomba;
- f. l'accettazione, anche tacita, dell'eredità.

Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado,

da tutti gli stessi. In presenza di più parenti, gli stessi rispondono in solido delle obbligazioni nei confronti del comune, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., il quale potrà agire nei confronti di uno di essi per il pagamento dell'intero, non rilevando i rapporti interni fra i coobbligati.

Le spese relative ai servizi di cui al comma 4 rappresentano debito ereditario ai sensi dell'art. 754 cod. civ. Il Comune è, in ogni caso, legittimato ad agire nei confronti degli eredi del defunto o del referente alla sepoltura o del concessionario per il pagamento dei servizi cimiteriali, non potendo essere opposto disinteresse alcuno.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449" e successive integrazioni e modificazioni. A tal fine, l'Ufficio dei servizi sociali redige una relazione che ne certifica lo stato.

Al di fuori dei casi previsti dai commi 3 e 4, tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune. Il pagamento delle tariffe dei servizi cimiteriali viene eseguito, di norma, all'atto della richiesta e comunque prima dello svolgimento del servizio. Qualora il pagamento sia relativo al servizio di prima sepoltura, lo stesso è effettuato entro 30 giorni dalla data di effettuazione. Qualora sussistano giustificati motivi, il Responsabile dei servizi cimiteriali può autorizzare il differimento del pagamento, dando un termine non superiore a sei mesi.

Al pagamento delle tariffe, nonché all'adempimento degli obblighi che derivano dalla sepoltura, provvedono, secondo il seguente ordine:

- a. il richiedente del servizio;
- b. il referente/concessionario della sepoltura e i relativi eredi;
- c. i familiari o altri aventi titolo del defunto, salvo che non abbiano manifestato il loro disinteresse.

I servizi cimiteriali sono soggetti a conferma da parte del competente ufficio. Entro 24 ore antecedenti l'esecuzione del servizio, il richiedente ne potrà chiedere l'annullamento, pena l'applicazione di una penale pari al 100% della tariffa.

Eventuali forme di interesse postumo, successive ad un originario disinteresse a norma del comma 5, verranno accolte solamente previo il pagamento della tariffa prevista per tutti i servizi resi gratuitamente dal Comune.

Art. 6

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro (giornaliero) di cui all'art. 103 del presente regolamento, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a. l'orario di apertura e chiusura;
- b. copia del presente regolamento;
- c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza;
- e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.

CAPO II

STRUTTURE OBITORIALI

Art. 7

Deposito di osservazione, camera mortuaria e obitorio

Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a. il mantenimento in osservazione del cadavere;
- b. il riscontro diagnostico;
- c. le autopsie giudiziarie;
- d. il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
- e. le iniezioni conservative di cui all'art. 20 della L.R. 4 marzo 2010, n. 18;
- f. i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

La camera mortuaria funziona anche come deposito di osservazione ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. Le strutture obitoriali sono individuate in locali idonei nell'ambito del cimitero comunale. In presenza di cadaveri, resti mortali o parti anatomiche, le strutture obitoriali devono essere sempre mantenute ad una temperatura non superiore ai 18°C.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, nell'obitorio e nella camera mortuaria è vietata la permanenza di persone non autorizzate, compresi i familiari.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'AULSS, in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, che potrà essere garantita anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Nel caso di necessità di locali da adibire ad obitori o camere di osservazione, il Comune potrà stipulare apposite convenzioni con altri enti locali o con l'AULSS

Sono ammesse nel deposito di osservazione e nell'obitorio, le salme di persone decedute nel Comune di Castel d'Azzano e che in vita ne avevano la residenza, nonché i soggetti previsti dall'art. 28. Potranno essere accolti cadaveri provenienti da altri comuni solamente in presenza di almeno il 50% degli spazi liberi. L'ammissione è soggetta al pagamento della relativa tariffa, salvo i seguenti casi:

- a. morte in abitazioni dichiarate inadatte dall'Azienda ULSS;
- b. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c. salme ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- d. su disposizione della Pubblica Autorità.

Le salme che vengono accolte nel deposito di osservazione devono essere accompagnate da specifica documentazione attestante i dati dell'impresa funebre incaricata del trasporto, i dati del defunto e la provenienza. Qualora il conferimento avvenisse su disposizione dell'Autorità giudiziaria, il cadavere dovrà essere accompagnato da un documento rilasciato dalla stessa. Presso la struttura è presente un registro nel quale vengono annotati i riferimenti di ogni salma in ingresso ed in uscita.

L'impresa funebre che ha effettuato il trasporto deve garantire, per tutto il tempo di permanenza della salma all'interno delle strutture obitoriali, il mantenimento della salma ad una temperatura tale da rallentare i processi putrefattivi.

La consegna delle salme può essere effettuata tutti i giorni della settimana in qualsiasi orario. In particolare, in orario notturno o festivo, o comunque fuori dagli orari di apertura del cimitero, la consegna del cadavere alle strutture obitoriali verrà effettuata da parte dell'impresa di onoranze funebri a seguito di avviso al Comune o all'impresa gestore del cimitero, che si occuperà, anche attraverso soggetti terzi, all'apertura dei locali per l'accoglimento della salma stessa. La consegna e l'apertura in orario diverso da quello di apertura del cimitero saranno soggette al pagamento della tariffa prevista.

Qualora vi sia una temporanea mancanza di disponibilità di spazi presso il deposito di osservazione, presso l'obitorio o presso la camera mortuaria, salvo eventuali limitazioni poste dall'autorità giudiziaria, la salma potrà essere conferita presso una struttura obitoriale convenzionata, previa comunicazione a quest'ultima da parte del Comune o dell'impresa gestore dei servizi cimiteriali.

Presso l'obitorio comunale devono poter essere assolti, senza applicazione di alcuna tariffa, le seguenti funzioni obitoriali:

- a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

La camera mortuaria deve possedere i requisiti di cui all'art. 65 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e serve per la sosta, per il tempo strettamente necessario, dei feretri prima del seppellimento o del trasferimento.

La camera mortuaria, nel caso di temporanea inutilizzabilità della cappella e purché non vi siano contemporaneamente più cadaveri depositati, può essere utilizzata come camera ardente.

Art. 7-bis

Cappella – camera ardente

All'interno dell'area cimiteriale è presente la cappella destinata alla sosta temporanea del feretro per tributarne l'ultimo commiato.

Il cadavere accede alla camera ardente solo successivamente al periodo di osservazione e dopo aver compiuto le attività obitoriali previste dall'articolo precedente, tra cui la tanatoprassi. L'esposizione del cadavere avviene all'interno del feretro, nei 45 minuti antecedenti la partenza; in tale periodo i familiari e conoscenti possono effettuare la veglia funebre. Successivamente il feretro viene chiuso a cura dell'impresa funebre incaricata al servizio ed avviato alla sepoltura.

Il trasferimento dalla camera mortuaria, nonché l'apertura/chiusura e le operazioni di preparazione ed allestimento, sono effettuate a cura dell'impresa di onoranze funebri incaricata. Durante l'esposizione la ditta incaricata si assicura che, all'interno dei locali, vi sia una temperatura non superiore ai 22°C.

Il Comune di Castel d'Azzano, con delibera di Consiglio Comunale, concede alle Parrocchie di Azzano, Beccacivetta, Rizza e San Martino, l'uso gratuito dei sepolcri presenti nella Cappella, ove tumulare le salme e/o le ceneri o i resti ossei dei sacerdoti e delle suore che hanno servito il proprio ministero presso le Parrocchie sopra indicate. La tumulazione avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.

I rapporti tra il Comune di Castel d'Azzano e le Parrocchie sono disciplinati da apposita convenzione, il cui schema è approvato dal Consiglio Comunale contestualmente alla delibera di concessione. La convenzione, in particolare, disciplina le modalità di richiesta di tumulazione, la durata, l'uso della cappella per le celebrazioni liturgiche che, in ogni caso, dovranno svolgersi compatibilmente con la funzione di camera ardente.

CAPO III

FERETRI

Art. 8

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'AULSS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale che possa determinare situazione di pericolo per la salute della popolazione.

Art. 9

Verifica e chiusura feretri

All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto e sepoltura, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi lo riceve per la sepoltura o la cremazione.

Art. 10

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a. per inumazione: si utilizzano casse di legno o altri contenitori biodegradabili e combustibili, autorizzati ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
- b. per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
- c. per tumulazione in loculo aerato di cui all'art. 33: il cadavere deve essere racchiuso in cassa non comprensiva dei piedini d'appoggio. Tali accessori dovranno essere rimossi prima dell'introduzione del feretro nel loculo. Il feretro non deve contenere la cassa di zinco interna e si dovranno rispettare le ulteriori disposizioni contenute nelle schede tecniche approvate dalla Giunta Comunale;
- d. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- e. per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- f. per cremazione:
 - i. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- ii. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera e), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- iii. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiale diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

Il trasporto funebre è regolamentato dal Capo IV della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione comunale.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Qualora si dovesse prevedere un concorso assai numeroso di persone, si dovrà informare tempestivamente il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento della celebrazione.

Art. 13

Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 24 della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

Il servizio di trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale non viene svolto dal Comune sotto forma di privativa. Il trasporto delle salme viene svolto direttamente dalle imprese del settore in possesso del certificato rilasciato dall'Autorità competente. Il Comune, tuttavia, si riserva la facoltà di provvedere ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione di cui al titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14

Trasporti a pagamento

I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, salvo quanto previsto dall'art. 5.

Art. 15

Orario dei trasporti – orario di arrivo dei feretri

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento verranno disciplinate le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti trasmettendo eventuali ulteriori ordini al personale incaricato.

Si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro, l'urna cineraria o la cassetta di resti ossei vengono accolti all'ingresso del cimitero stesso per la sepoltura. L'orario di arrivo viene di volta in volta assegnato e potrà avvenire dal lunedì al sabato durante gli orari di apertura del cimitero.

Le pratiche relative all'arrivo del feretro, dell'urna o della cassetta di resti ossei, dovranno essere perfezionate entro le 24 ore antecedenti l'orario di arrivo previsto.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà l'orario di arrivo dei feretri nel cimitero comunale, tenendo conto delle esigenze di organizzazione del personale addetto.

Art. 16

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 10. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Il trasferimento del cadavere durante il periodo di osservazione, così come disciplinato dall'art. 11 della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, non costituisce "trasporto funebre" e pertanto non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 23 della stessa Legge Regionale. Resta fermo l'obbligo di comunicazione della nuova sede all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo da parte dell'impresa funebre che esegue il trasferimento. Nel caso di trasferimento in Comune diverso da quello di decesso detta comunicazione dovrà essere inoltrata a tutti i soggetti territorialmente interessati.

Art. 17

Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 18

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90 e 11 della L.R. 18/2010, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'AULSS, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AULSS, o suo incaricato, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione in loculi separati di cui all'art. 7, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'AULSS, o suo incaricato, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati e previo rilascio del permesso di seppellimento da parte dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.

Al documento autorizzativo è successivamente allegato il verbale redatto dall'addetto al trasporto, relativo alla verifica di cui all'art. 9.

L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto qualora lo stesso avvenga in ambito regionale.

Nel caso di domanda di traslazione successiva alla prima sepoltura il richiedente dovrà fornire l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 10, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è rilasciata osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto e nulla osta a seguito di domanda degli interessati nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 285/90 e dalla L.R. 18/2010.

Art. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata

dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda ULSS.

Art. 23

Trasporto di ceneri e resti ossei

Il trasporto fuori Comune di resti ossei e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune, previa presentazione dell'autorizzazione al seppellimento nel cimitero del Comune di destinazione.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri e di resti ossei.

I resti ossei assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, e recante nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne ermeticamente chiuse con indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Il trasporto di ossa chiusa in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento comunale, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della AULSS, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II
DEI CIMITERI

CAPO I
CIMITERI

Art. 25

Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale di Castel d'Azzano.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a. aree per la costruzione di sistemi di sepoltura, a cura e spese di privati o enti, qualora il Piano Regolatore Cimiteriale preveda tali fattispecie;
- b. tombe terragne a posti plurimi;
- c. loculi individuali o plurimi (aerei o terragni);
- d. cellette individuali per la raccolta dei resti ossei e/o delle ceneri;
- e. tombe di famiglia monumentali a cappella, edicole, costruite dal Comune;
- f. campi per fosse ad inumazione comune;
- g. campi di inumazione speciali per indecomposti;
- h. ossario comune, per la raccolta indistinta delle ossa derivanti dalle esumazioni o dalle estumulazioni;
- i. cinerario comune, per la raccolta indistinta delle ceneri.

Art. 26

Disposizioni generali - Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, mentre spettano all'AULSS esercitare le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari.

Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui all'art. 3 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 27

Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed

alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone.

Le parti anatomiche, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 28

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a. i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza
- c. i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori del comune;
- d. i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi già diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune;
- e. i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi.

Sono ricevuti nel cimitero di Castel d'Azzano:

- a. i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che avevano, al momento della morte, la residenza da almeno 10 anni consecutivi nelle frazioni di La Rizza, San Martino/Forette e Scopella dei Comuni di Verona, Villafranca di Verona e Vigasio.

Sono inoltre ricevuti, salvo quanto previsto al comma 4:

- a. i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti e morte fuori del comune, ma che in vita abbiano risieduto nel Comune di Castel d'Azzano per un periodo di almeno 10 anni consecutivi;
- b. i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti nel comune e morte fuori di esso, ma che abbiano il coniuge o parenti fino al secondo grado in linea retta, o al secondo grado in linea collaterale, o affini fino al primo grado in linea retta residenti nel Comune che si facciano carico della concessione;
- c. i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti nel comune e morte fuori di esso, ma che abbiano il coniuge o i parenti fino al secondo grado in linea retta, o al secondo grado in linea collaterale, o affini fino al primo grado in linea retta già sepolti presso il cimitero comunale;

I cadaveri, i resti o le ceneri dei defunti di cui al comma 3, sono ricevuti con l'applicazione di una maggiorazione non superiore al 30% delle tariffe riferite alla prima sepoltura. Il Responsabile di Polizia Mortuaria, con propria determinazione e solo quando non sia possibile programmare tempestivamente le operazioni di esumazione ed estumulazione, può limitarne o sospenderne il ricevimento, qualora risulti che la disponibilità di posti di sepoltura risulti essere inferiore alla prevedibile richiesta, calcolata come media delle richieste dell'ultimo triennio, di quel tipo di sepoltura per i successivi due anni.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 29

Disposizioni generali

Il cimitero di Castel d'Azzano ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Ove le condizioni lo permettano, la rotazione dei campi è prolungata a venti anni.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree e/o opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 30.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 30

Piano regolatore cimiteriale

Il Consiglio Comunale potrà adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio, tenuto conto:

- a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c. della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

- d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f. delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a. aree per la costruzione di sistemi di sepoltura, a cura e spese di privati o enti;
- b. campi di inumazione comune;
- c. campi di inumazione speciali per indecomposti;
- d. tumulazioni individuali, in loculi aerei o terragni;
- e. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (loculi o tombe di famiglia di costruzione comunale);
- f. reparti speciali destinati a persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere;
- g. cellette ossario, per la collocazione di resti ossei o di urne cinerarie per il tempo previsto dalla concessione;
- h. ossario comune, per la raccolta indistinta delle ossa derivanti dalle esumazioni o dalle estumulazioni;
- i. cinerario comune, per la raccolta indistinta delle ceneri.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31

Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a. sono comuni le sepolture della durata di dieci anni ovvero, quando le condizioni lo permettano, venti anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b. sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di venti anni o comunque effettuate in aree in concessione

Sono considerate private le sepolture effettuate nei campi di inumazione speciale di cui all'art. 27.

La richiesta di inumazione deve riportare i nominativi dei familiari o degli aventi titolo del defunto, con indicazione dei dati anagrafici e di residenza. I familiari, o gli aventi titolo, che richiedono l'inumazione della salma, divengono i referenti della sepoltura. A loro è fatto obbligo di comunicare ogni variazione del loro recapito postale o telefonico. In caso di decesso del referente, tale onere ricade sugli eredi e, in mancanza, sugli altri familiari o aventi titolo del defunto per il quale fu richiesta l'inumazione.

Il servizio di inumazione è soggetto al pagamento della relativa tariffa, salvi i casi di cui all'art. 5.

E' ammessa la sola collocazione ipogea di una o più urne cinerarie in un apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno sopra il feretro di un familiare

inumato, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento e nel rispetto della volontà espressa dagli aventi diritto. In tal caso, sulla lapide o sul cippo dovrà essere indicato anche il nominativo, la data di nascita e di morte della persona cui le ceneri appartengono.

Il Comune può adibire alcuni spazi esclusivamente per l'interramento delle urne cinerarie, come previsto all'art. 49 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 32

Cippo – lapidi - copritomba

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 4° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

La fornitura del cippo è soggetta a tariffa, salvi i casi di seppellimento di salme di cui al comma 4 dell'art. 5.

In sostituzione del cippo e su richiesta dei privati, il Comune autorizza l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 150 dal piano di campagna. Si seguono, inoltre, le disposizioni contenute nell'art. 50.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai soggetti indicati al comma 11 dell'art. 5. A questi spetta verificare che la posa della lapide e/o del copritomba sia effettuata secondo modalità che non comportino successivi cedimenti del terreno.

Affinché il terreno possa naturalmente assestarsi, le lapidi ed i copritomba potranno essere collocati sulla sepoltura decorsi 6 mesi dall'inumazione previo accertamento dell'avvenuta compattazione del terreno e sempre che tale operazione, per la particolare conformità e struttura dei campi, non intralci le operazioni cimiteriali di inumazione nelle fosse e file successive.

Le lapidi e i copritomba devono essere collocati a secco: è vietata la formazione di basamento di calcestruzzo od altri materiali, salvo la posa di listelli sotto le testate aventi larghezza non superiori a 10 cm.

In caso di incuria o abbandono, gli aventi titolo, dovranno provvedere alla messa in ripristino, in caso contrario potrà procedere direttamente il Comune addebitandone le relative spese. A tal fine il Comune provvederà ad inviare comunicazione al referente, fatto salvo il caso di irreperibilità, e ad affiggere avvisi sulle sepolture nonché all'ingresso del cimitero, dando 30 giorni per l'adempimento.

Qualora provveda il Comune, lo stesso è esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi danno dovesse occorrere alla lapide, al copritomba, alle piante o agli ornamenti.

Art. 33

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri all'interno di loculi o tombe di famiglia, costruite dal Comune o dai concessionari di aree, per essere conservati per un periodo di almeno vent'anni. All'interno di loculi, cellette o tombe di famiglia possono essere, altresì, collocati i resti ossei o le urne cinerarie, per il tempo previsto dalla concessione.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Nel caso di tumulazione all'interno di loculo aerato, si dovranno seguire le speciali norme previste dalla normativa regionale, dal presente regolamento nonché dalla Delibera di Giunta, in materia di feretro, co-sepolitura e durata del periodo di tumulazione. In ogni caso è vietata la co-sepolitura.

E' consentita, previa autorizzazione del titolare della concessione o dell'avente titolo e purché vi sia un legame di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado con il beneficiario della sepoltura, la collocazione di più cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie in un unico loculo o celletta, sia o meno già presente un feretro, dietro corresponsione dell'apposita tariffa, ferme restando le altre condizioni e i termini della sepoltura principale, fino al limite fisico di capienza. È altresì consentita, alle stesse condizioni di cui sopra, la collocazione di un feretro in loculo già in uso, previa riduzione o cremazione dei resti del precedente defunto beneficiario che dovranno essere, contestualmente, ritumulati all'interno dello stesso loculo. In tali casi si parla di co-sepolitura.

La co-sepolitura in un loculo a concessione perpetua, è consentita solo previa rinuncia alla perpetuità di tale concessione, espressa dall'avente diritto a mezzo di dichiarazione resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 ed è soggetta, qualora siano già trascorsi almeno 40 anni dalla tumulazione, al versamento dell'importo di rinnovo della concessione, con l'applicazione delle norme previste dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente.

La tariffa per la co-sepolitura viene corrisposta per una sola volta al momento dell'immissione dell'urna, cassetta o feretro. In caso di rinnovo di concessione per loculi nei quali sia stata praticata la co-sepolitura viene versato solo l'importo della concessione e non si dà luogo ad un nuovo versamento per la co-sepolitura presente. L'apertura e chiusura della lapide è eseguita a cura del concessionario o del richiedente.

Per la tumulazione in loculi aerato si rinvia alle schede tecniche approvate dalla Giunta Comunale e, in ogni caso, è vietata la co-sepolitura.

La richiesta di tumulazione deve riportare i nominativi dei familiari del defunto, con indicazione dei dati anagrafici e di residenza, salvo che non si provveda in sede di rilascio della concessione.

Il servizio di tumulazione è soggetto al pagamento della relativa tariffa.

Art. 34

Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo o in una sepoltura familiare o in area cimiteriale di cui all'art. 84 e ss. Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:

- a. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe in concessione, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, calcolata in proporzione al periodo di effettivo utilizzo e comunque non superiore a 18 mesi;
- b. per coloro che, avendo richiesto la cremazione dei resti mortali con contestuale tumulazione del cadavere di un familiare nel medesimo loculo, siano in attesa della cremazione;
- c. per coloro che, in carenza di disponibilità di sepolture, hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune ed il cui progetto sia approvato, almeno in fase preliminare; in questo caso la sepoltura provvisoria viene concessa a tariffa ridotta;

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei servizi cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune con spese a carico dell'interessato.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento delle relative tariffe.

È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Fuori dai casi previsti dal comma 1, il Responsabile dei servizi cimiteriali può autorizzare il deposito provvisorio qualora il richiedente ne manifesti adeguatamente le motivazioni di necessità.

Qualora la salma venga depositata provvisoriamente in un manufatto comunale, dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione; qualora venga utilizzata provvisoriamente una sepoltura familiare o area cimiteriale già concessa, alla richiesta di nulla osta dovrà essere allegata l'autorizzazione del fondatore del sepolcro ovvero, qualora questi sia deceduto, degli aventi titolo.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono decorso il periodo di rotazione dei campi di cui all'art. 29, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, su indicazione del Responsabile dei servizi cimiteriali.

Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, possono essere autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda ULSS.

Per la raccolta delle ossa e dei resti mortali, si segue quanto previsto dall'art. 40

Le operazioni di esumazione devono essere precedute dalle comunicazioni di cui all'art. 36 e non potranno iniziare prima di 45 giorni dal ricevimento o dalla pubblicazione e affissione della comunicazione.

Art. 36

Procedure per esumazioni - avvisi

È compito del Responsabile dei servizi cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile dei servizi cimiteriali curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno successivo.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale, nonché all'albo pretorio del sito istituzionale del Comune ed anche sul cippo/lapide.

L'esumazione è, inoltre, preceduta da una comunicazione scritta al referente di cui all'art. 32, salvo i casi di irreperibilità.

Decorsi 45 giorni dal ricevimento o dalla pubblicazione ed affissione della comunicazione, il Comune potrà adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari, senza che da ciò ne possa discendere una qualunque forma di responsabilità in capo all'Ente.

Il Comune non si assume responsabilità per mancate comunicazioni dovute a recapiti o nominativi assenti, errati o non tempestivamente aggiornati.

I copritomba e le lapidi dovranno essere reclamati dagli interessati entro sette giorni dall'esumazione e rimossi a proprie cure e spese. In mancanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 42, il Comune provvederà alla loro rimozione e smaltimento.

Art. 37

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Comune che prescrive le misure necessarie sentita l'Azienda ULSS, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso cimitero o in altro cimitero o per cremazione.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'AULSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie, per ordine dell'Autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'AULSS o di personale tecnico da lui delegato.

Il Comune si riserva la possibilità di eseguire esumazioni straordinarie per motivi di interesse pubblico, quale l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie. In tale caso, i feretri esumati verranno collocati in altro campo di inumazione ovvero, nel caso di completa mineralizzazione, i resti ossei verranno collocati, a richiesta degli aventi titolo, in cellette con spese a carico del Comune.

Non è consentita l'esumazione del feretro per la successiva cremazione o per traslazione, prima che siano decorsi 10 anni dalla data di prima inumazione, qualora il defunto avesse in vita manifestato la volontà ad essere inumato.

Art. 38

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni straordinarie, avvengono prima del decorso ventennale di tumulazione ovvero prima della scadenza della concessione e sono di tre tipi:

- a. a richiesta dei familiari interessati, per riduzione, cremazione, per traslazione o trasferimento in altro cimitero;
- b. su ordine dell'Autorità giudiziaria;
- c. d'ufficio, nei casi previsti dal regolamento.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo Pretorio del Comune per un periodo di 60 giorni.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione non sussiste domanda di collocazione delle ossa da parte dei legittimati, si procede a quanto previsto dall'art. 40.

A richiesta degli interessati può essere autorizzata l'estumulazione straordinaria di feretri per la successiva tumulazione previa, se necessaria, idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Non è consentita l'estumulazione del feretro per la successiva cremazione qualora siano trascorsi meno di 20 anni dalla data di prima tumulazione, qualora il defunto avesse manifestato in vita la volontà ad essere tumulato. La volontà è presunta quando il defunto tumulato è anche il concessionario.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei servizi cimiteriali con propria determinazione.

Art. 39

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa, salvi i casi di cui all'art. 5. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento, quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione delle ossa in loculo, celletta o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della tariffa prevista.

Art. 40

Raccolta delle ossa e dei resti mortali

Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni, sono raccolte e depositate in modo indistinto nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano di deporle in celletta, previo pagamento della relativa tariffa. In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di familiari del defunto, previo pagamento della relativa tariffa, così come previsto dall'art. 33.

Qualora, a seguito di esumazione o estumulazione, si dovesse accertare la non completa mineralizzazione del cadavere e non vi siano particolari disposizioni in merito alla loro cremazione da parte dei legittimati, i resti mortali sono avviati per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco per l'eliminazione degli ulteriori ostacoli alla mineralizzazione e l'eventuale aggiunta di prodotti specifici atti a riavviare i processi di consumazione interrotti. Il periodo di inumazione è fissato in anni 2, nel caso si faccia impiego di sostanze biodegradanti (cfr. punto 2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998) e in anni 5 qualora non si ricorra a dette sostanze. Decorso il periodo di reinumazione, qualora non vi siano atti di disposizioni dei resti ossei, il Comune provvederà a collocarli presso l'ossario comune.

Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, nonché dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001.

Ogni forma di interesse postumo verrà accolto solo previo pagamento per tutta l'operazione complessiva di esumazione o estumulazione.

Le ceneri rivenute in loculi o cellette, in assenza di atti di disposizione, vengono collocate nel cinerario comune.

Qualora l'estumulazione o l'esumazione avvenga in assenza dei parenti o di loro disposizioni, le ossa o le ceneri sono collocate, con indicazione del nominativo del defunto, all'interno del deposito mortuario per un periodo non inferiore ai 12 mesi. Apposito avviso viene pubblicato all'albo pretorio e affisso all'ingresso del cimitero. Qualora non venissero reclamate, decorso il termine, le ossa e le ceneri saranno collocate nell'ossario e nel cinerario, così come previsto dai commi precedenti.

Art. 41

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

In assenza degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 42

Disponibilità dei materiali

I materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro sette giorni antecedenti l'esumazione o l'estumulazione, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o alienarli con il metodo dell'asta pubblica o altrimenti procedere al loro smaltimento. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali danni cagionati alle lapidi, ai copritomba, alle piante, alle fotografie o agli ornamenti durante le procedure di esumazione o estumulazione, qualora l'interessato non ne abbia reclamato la proprietà secondo quanto previsto dal comma 1 e non ne abbia provveduto alla rimozione.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 43

Cremazione – istituzione del registro per le cremazioni

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o più rispondente ai criteri di economicità.

La cremazione e le modalità di conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri sono regolate, oltre che dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285, anche dalla L. 30/03/2001, n. 130 e dalla L.R. 4 marzo 2010, n.18.

Presso il l'Ufficio di stato civile è istituito e conservato, ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 18/2010, il registro per la cremazione dove sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice Civile. A tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

I dati contenuti nel registro di cremazione sono validi solo per la Regione Veneto. In caso di trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, il richiedente è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni oppure il ritiro dell'atto di volontà.

Art. 44

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso (ai sensi della Legge 130/2001) ed è rilasciata, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, in presenza delle condizioni previste nell'art. 79 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 46 e ss. della L.R. 18/2010, a richiesta dei familiari o di un loro incaricato ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che, al momento del decesso, risultino essere iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b. in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato

civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile di ultima residenza del defunto. Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

- c. certificato, in carta libera, del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, e la certificazione del medico necroscopo che escluda la presenza sul cadavere di stimolatore cardiaco alimentato a radionuclidi.
- d. in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione.

Per la cremazione di resti mortali e dei resti ossei non è necessaria la certificazione del medico ed è ammessa nel rispetto nelle direttive della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 e dell'art. 3, comma 1, lettera g) della Legge 30 marzo 2001, n. 130.

Art. 45

Urne cinerarie – conservazione, affidamento e dispersione

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, nonché della data di nascita e di morte.

A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per l'affidamento in ambito privato o per la dispersione.

- a. **Conservazione:** l'urna può essere collocata nel cimitero in apposita celletta ovvero presso il cinerario comune. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi, cellette o tombe assegnati ad un familiare o affine del defunto, nonché inumata in campi specificatamente individuati o in fossa a terra di un familiare o affine, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 31. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono raccolte nel cinerario comune.
- b. **Affidamento:** l'affidamento dell'urna cineraria da custodire in ambito privato è autorizzato dall'Ufficiale di stato civile ove risiede il richiedente. La conservazione in ambito privato è consentita al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati. In presenza di più aventi diritto di pari grado, l'affidatario dovrà dichiarare di agire con il consenso della maggioranza assoluta di essi. Le ceneri possono essere affidate anche a familiari di grado inferiore purché vi sia consenso di quelli di grado superiore. A seguito di richiesta di affidamento, la consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna: un originale del verbale viene conservato agli atti del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna. Nel registro per la cremazione vengono effettuate le annotazioni previste dall'art. 49, comma 5 della L.R. 18/2010. Il luogo di conservazione è la residenza o il domicilio dell'affidatario. Tale luogo dovrà avere caratteristiche tali da garantire una perfetta conservazione dell'urna cineraria. L'affidatario deve assicurare la propria diligente custodia garantendo che l'urna non venga profanata; sono pertanto vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli. La Polizia Locale ha la facoltà di

accedere ai locali dove ha luogo la conservazione, ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, salvo che non si proceda a richiedere il cambiamento della persona affidataria per la quale si dovrà ottenere una nuova autorizzazione, secondo le modalità indicate. L'affidamento dell'urna contenente le ceneri ha valenza solamente all'interno del Comune di Castel d'Azzano ed eventuali variazioni del luogo di conservazione, sia intra che extra territoriali, dovranno essere comunicate entro 5 giorni all'Ufficio di stato civile, previa presentazione dell'autorizzazione alla conservazione in abitazione rilasciata dal Comune di destinazione. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere alla conservazione dell'urna cineraria, deve provvedere al deposito presso il cimitero dell'urna e contestualmente richiederne la tumulazione, la dispersione delle ceneri o la conservazione nel cinerario comune, ovvero si potrà procedere ad un nuovo affidamento ad altro familiare. Nel caso di decesso dell'affidatario, provvedono i suoi eredi. Il procedimento di affidamento dell'urna cineraria è soggetto al pagamento della tariffa stabilita con apposito provvedimento della Giunta comunale.

- c. **Dispersione:** la dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile ai sensi della L. n. 130/2001 e della L.R. n. 18/2010, è ammessa nelle apposite aree cimiteriali, in natura e in aree private. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito all'art. 3, comma 1, num. 8), del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada". E' vietata inoltre la dispersione in aria (al vento) e in edifici o altri luoghi chiusi. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire compensi, di qualunque natura, per l'assenso alla dispersione. All'interno del cimitero possono essere individuate le apposite aree verdi cimiteriali in cui è consentita la dispersione delle ceneri. Le ceneri vengono disperse mediante interrimento. La dispersione delle ceneri è eseguita a titolo oneroso, secondo il tariffario stabilito dalla Giunta comunale. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 3 della L. n. 130/2001, provvede alla dispersione il personale incaricato dal Comune aventi la qualifica di operatore necroforo. Le ceneri già tumulate nel cimitero di questo Comune possono essere altresì affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite della L. n. 130/2001 e dalla L.R. n. 18/2010. La dispersione delle ceneri deve essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 46

Apertura del cimitero – orari e limitazioni

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

La chiusura dei cancelli avviene, di norma, in modo automatizzato. La chiusura è presegnalata da un segnale acustico, dieci minuti prima dell'orario di chiusura.

È, in ogni caso, fatto divieto entrare o trattenersi all'interno dell'area cimiteriale oltre l'orario di apertura.

Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, dell'area cimiteriale, per lavori di manutenzione, per l'esecuzione dei servizi di esumazione o estumulazione o per qualsiasi altro motivo di necessità pubblica. Allo stesso modo, il Sindaco può limitare od estendere, temporaneamente, l'orario di apertura.

Art. 47

Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- c. ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
- d. al di fuori degli orari di apertura.

È consentito l'accesso ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, purché tenuti al guinzaglio e muniti di eventuale museruola qualora sia richiesto dal personale cimiteriale o dall'autorità pubblica. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari, in particolare i cani dovranno essere tenuti ad una distanza minima di un metro dalle lapidi e copritomba. Per gli animali che non possono essere condotti al guinzaglio, è obbligatorio l'utilizzo del trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso. È fatto obbligo al proprietario o al detentore dell'animale di custodirlo per l'intera durata della visita all'interno del cimitero, essendo quindi espressamente vietato l'abbandono temporaneo anche se legato a qualsivoglia struttura cimiteriale. Ne è comunque vietato l'ingresso nei giorni dal 26 ottobre al 2 novembre.

All'interno del cimitero sono autorizzati ad accedervi solo i mezzi di servizio, dell'autorità pubblica, nonché i mezzi che effettuano il trasporto necroscopico e funebre, quest'ultimo solo per il tempo strettamente necessario per la movimentazione del feretro.

Per motivi di salute od età, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 48

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a. aprire le sepolture di qualsiasi tipo senza specifica autorizzazione del Comune;
- b. fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;

- c. entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati. E' consentito l'accesso con biciclette solo se accompagnate a mano;
- d. introdurre oggetti irriverenti;
- e. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- f. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- g. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h. danneggiare aiuole, alberi, imbrattare o scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- j. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- k. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- n. svolgere qualsiasi attività commerciale;
- o. accedere al di fuori degli orari di apertura;
- p. accedere all'interno della camera mortuaria, dell'ufficio e dei locali di servizio senza preventiva autorizzazione;
- q. bivaccare;

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, fatte salve le attività che siano state autorizzate in deroga.

Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 49

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Art. 50

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

Sulle lapidi di tombe, loculi, cellette e tombe di famiglia possono essere posti epigrafi, ricordi, fregi, ornamenti, iscrizioni, disegni o simboli a cura e spese del privato, siano essi provvisori o definitivi, previo parere vincolante dell'Ufficio di Polizia Mortuaria. I marmi a decoro delle sepolture devono essere in pietra locale dura o comunque con marmi e/o graniti che bene si adattino nel contesto dei

materiali già presenti nelle vicinanze secondo il giudizio insindacabile del Comune e, ove necessario, secondo il parere della Soprintendenza.

È, inoltre, obbligatorio apporre il cognome, il nome, la data di nascita e di morte per esteso, avendo cura di mantenere, per tutto il tempo, le condizioni di leggibilità delle stesse. In caso di deterioramento delle scritte relative ai dati anagrafici, è obbligatorio provvedere al ripristino affinché non venga accertato lo stato di abbandono. È possibile l'iscrizione di brevi espressioni rituali o altre iscrizioni. In caso di co-sepolture, si deve provvedere ad apporre anche i dati del defunto successivamente collocato. È fatto divieto apporre dati anagrafici di persone viventi.

Come previsto dall'art. 32, per le lapidi delle sepolture nei campi comuni, le misure in vigore sono le seguenti:

- a. PER SEPOLTURE DI ADULTI:
 - i. Piedistallo: lunghezza ml. 1.50; larghezza ml. 0.60; altezza ml. 0.25.
 - ii. Lapide: altezza ml. 1.25, escluso il piedistallo.

- b. PER SEPOLTURA DI BAMBINI INFERIORI AD ANNI 10:
 - i. Piedistallo: lunghezza ml. 1.20; larghezza ml. 0.50; altezza ml. 0.25.
 - ii. Lapide: altezza ml. 0,90 escluso il piedistallo.

La ditta che esegue i lavori dovrà apporre sulla lapide o monumento una propria targhetta identificativa.

Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 4.

Si consente il collocamento di fotografie; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi di essenza nana, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Ogni manufatto installato senza autorizzazione, sarà soggetto alla rimozione senza il risarcimento di eventuali danni causati.

Le modifiche di epigrafi, monumenti e lapidi, come le aggiunte devono essere parimenti autorizzate.

Art. 51

Fiori e piante ornamentali

I fiori e gli arbusti, coltivati o collocati sui tumuli o sepolture che sporgessero dallo spazio assegnato o superassero 1,5 m in altezza, oppure si fossero disseccati o imputriditi, salvo l'obbligo degli aventi diritto di provvedere alla loro manutenzione, potranno essere sistemati od asportati dal personale di servizio ed i corrispondenti oneri saranno addebitati agli aventi titolo sulla sepoltura.

Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 52

Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi

in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati o pubblicata all'Albo Pretorio e affissa sulle sepolture interessate, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

TITOLO III
DELLE CONCESSIONI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI DELLE CONCESSIONI

Art. 53

Oggetto delle concessioni – sepolture private

Le concessioni hanno per oggetto l'uso dei manufatti costruiti dal Comune o delle aree cimiteriali, così come disciplinati negli articoli seguenti. Le sepolture private sono concesse nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30 e di quanto previsto dall'art. 27.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di proprietà del Comune. Nel diritto d'uso è compreso anche il chiusino marmoreo.

Le concessioni durano per il tempo previsto dal regolamento ed in esse riportato, salvo rinnovo.

Le aree, qualora previste nel P.R.C., possono essere concesse in uso per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale o per realizzare campi a sistema di inumazione corredati da adeguati ossari, a cura e spese di privati o enti, per famiglie e collettività.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dalla L.R. 4 marzo 2010, n. 18 e dal presente regolamento rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Sono consentite sepolture in tombe ristrutturate, per la loro messa a norma, a cura e spese dei richiedenti, con specifica tariffa stabilita nella manovra tariffaria.

Qualora vi siano antinomie tra il contenuto della concessione e le norme del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, prevalgono sempre queste ultime.

Art. 54

Modalità di assegnazione

Per ottenere la concessione d'uso di sepolture o di aree cimiteriali deve essere presentata formale richiesta agli uffici cimiteriali, indicando la sepoltura, le generalità del richiedente e quelle del defunto da tumulare o inumare. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, salvo che non venga disposto diversamente con Delibera di Giunta comunale.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone che viene stabilito con deliberazione della Giunta comunale.

La concessione è stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Colui che stipula l'atto di concessione diviene concessionario della sepoltura, per sé o in favore di un terzo per il quale egli agisce per suo conto.

La concessione è rilasciata previa accettazione da parte del concessionario, per sé e per i suoi eredi, di tutte le condizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 55

Contenuto della concessione

Ogni concessione deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio dell'uso. In particolare, l'atto di concessione della sepoltura deve indicare:

- a. la natura della concessione, l'identificazione della sepoltura, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b. la durata;
- c. la persona o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, che riveste la qualifica di concessionaria. In caso di pluralità, dovranno essere indicati ciascuno;
- d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa ed univoca individuazione;
- e. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza, revoca e rinuncia;
- f. i riferimenti ai pagamenti effettuati dal concessionario.

Art. 56

Pagamento del canone concessorio

Le concessioni sono, di norma, a titolo oneroso. Il pagamento del canone concessorio è da eseguirsi entro 60 giorni dalla richiesta di assegnazione o rinnovo della sepoltura. All'atto del rilascio della concessione o del suo rinnovo, il pagamento deve essere allegato.

Qualora, per la stipula di nuove concessioni o per il rinnovo delle stesse, una stessa persona sia tenuta al versamento di una somma complessiva pari o superiore a 3.000 euro, potrà essere concessa la rateizzazione del pagamento, nell'arco di 24 mesi per un massimo di 12 rate.

La Giunta Comunale determina le fasce di ISEE a cui è possibile applicare la rateizzazione di cui al comma 2.

Analogamente, la Giunta Comunale determina le fasce di ISEE per le quali è possibile prevedere l'esenzione dal pagamento del canone di concessione delle cellette ove vengono tumulati i resti ossei o le ceneri del coniuge o di un familiare entro il 3° grado.

Il mancato pagamento del canone concessorio, anche di una sola rata, comporta la revoca dell'assegnazione, salvo che non vi sia giustificato motivo e previa diffida ad adempiere.

Art. 57

Termini per la stipula dell'atto di concessione

La concessione deve essere stipulata entro 3 mesi dalla data di richiesta.

Qualora il pagamento venga rateizzato, la concessione dovrà essere stipulata entro 30 giorni dal pagamento dell'ultima rata.

Decorso inutilmente il termine, il Comune diffiderà il richiedente a provvedervi entro 90 giorni ed addebiterà un penale pari al 5% del valore della concessione. Qualora non si dovesse addivenire alla stipula per fatto non imputabile al Comune, l'assegnazione potrà essere revocata e si procederà con l'eventuale estumulazione e conseguente inumazione del cadavere, con addebito delle relative spese. In questo ultimo caso, la sepoltura sarà oggetto di nuova assegnazione e quanto già pagato verrà restituito.

La data di decorrenza dell'atto stipulato oltre il termine di cui al comma 1, coincide con la data della richiesta.

Art. 58

Divieti

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto, salvo che non sia previsto diversamente.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

È fatto divieto, pena decadenza, richiedere o stipulare una pluralità di concessioni per diverse sepolture in favore di una stessa persona.

Art. 59

Cointestazione - subentri

Le concessioni possono essere cointestate a più persone con vincoli di parentela tra loro fino al terzo grado, ovvero ai coniugi.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura subentrano, nei diritti e nei doveri previsti dalla stessa, gli eredi aventi titolo secondo le norme del diritto di famiglia, i quali possono darne comunicazione al Responsabile dei servizi cimiteriali, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Resta fermo che lo *ius sepulchri* è riconosciuto solo ed esclusivamente nei confronti dei soggetti in favore dei quali fu rilasciata la concessione. Chi compie atti inerenti alla concessione dichiara, nelle forme previste dagli artt. 46 e ss. del D.P.R. 445/2000, di agire per conto e con il consenso di tutti gli aventi titolo, escludendo qualsiasi forma di responsabilità in capo al Comune.

In caso di controversie tra gli aventi titolo al momento della scadenza, decadenza o revoca della concessione, i cadaveri, resti mortali, resti ossei o ceneri presenti nel sepolcro verranno, senza indugio, estumulate o esumate secondo le procedure previste dal regolamento, per poi essere inumate o collocate nell'ossario comune. Specifica comunicazione verrà data ai familiari del defunto, ai quali verranno addebitati i relativi costi.

Per le sepolture di famiglia si applicano le norme del subentro previste al Capo III.

Art. 60

Obblighi del concessionario

Il concessionario può usare i beni oggetto della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

È fatto obbligo a tutti i concessionari o aventi titolo delle sepolture (loculi, cellette, inumazioni, tombe di famiglia, edicole, ecc...) di provvedere alla loro manutenzione ed in condizioni di decoro, accollandosene i relativi oneri. In caso si manifestino situazioni di particolare degrado o pericolose, sarà cura del Comune intervenire, previa diffida, imputando i relativi costi al concessionario o avente titolo. In corrispondenza della sepoltura devono essere sempre chiaramente leggibili i dati anagrafici del defunto, che devono essere riportati per esteso.

Il concessionario o, nel caso di suo decesso, gli aventi titolo, sono tenuti entro 6 mesi dalla scadenza a comunicare al Comune la propria volontà a rinnovare, o meno, la concessione. Decorso tale termine, gli stessi sono tenuti a liberare la sepoltura, coordinandosi con il Comune. In mancanza, potrà provvedere d'ufficio il Comune che addebiterà le relative spese.

Il concessionario o, nel caso di suo decesso, gli aventi titolo, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Ufficio di Polizia Mortuaria di ogni variazione del loro recapito postale o telefonico.

In caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni moleste dal loculo, è fatto obbligo al concessionario di provvedere senza indugio e con oneri a proprio carico, al ripristino delle condizioni di perfetta impermeabilità del feretro e/o del loculo ed alla pulizia e disinfezione dell'area circostante. In difetto, si potrà disporre l'estumulazione del feretro e l'inumazione in campo comune, le cui spese saranno addebitate al concessionario o agli aventi titolo.

Qualsiasi lavoro o intervento realizzato dal concessionario sulla sepoltura deve essere effettuato con modalità tali da non compromettere l'integrità del bene concesso e da non costituire alcun pericolo, attuale o futuro, per le persone o per i beni circostanti.

Il concessionario e i suoi aventi titolo, sono sempre direttamente responsabili dei danni arrecati al Comune o ai terzi derivanti dalla carente manutenzione, da vizi costruttivi o dipendenti dai lavori ed interventi sulla sepoltura eseguiti o commissionati da loro stessi. Inoltre, il concessionario di un'area cimiteriale e i suoi aventi titolo, sono tenuti a partecipare alla manutenzione delle parti comuni.

In caso di più concessionari, essi hanno l'onere di indicare formalmente la persona che tra loro, ferma la responsabilità solidale di tutti, assuma l'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla concessione, secondo le norme previste dall'art. 59 del regolamento.

Il concessionario è tenuto in qualunque momento, previa richiesta, a consentire l'accesso nella sepoltura da parte di personale incaricato del Comune, quando vi sia la necessità di verificare lo stato di riempimento e di conservazione dei luoghi.

Gli obblighi relativi alla conservazione e manutenzione della sepoltura persistono anche dopo l'estinzione della concessione e sino a quando il concessionario, o gli aventi titolo, non provvedano a liberarla da salme, resti o ceneri presenti.

Art. 61

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti la sepoltura data in concessione saranno inviate, di norma, per iscritto al concessionario all'indirizzo da esso indicato, dando un termine di 30 giorni dal ricevimento, salvo che non sia previsto diversamente e nei casi di urgenza.

Le comunicazioni potranno avvenire anche per via telefonica in caso di urgenza.

Il Comune non assume responsabilità per mancate comunicazioni al concessionario o al referente dovute a recapiti o nominativi errati o non tempestivamente aggiornati, in violazione di quanto disposto dall'art. 60 comma 4.

In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di effettuare le comunicazioni, in luogo di quanto previsto dal comma 1, mediante l'affissione di avvisi, sia all'ingresso del cimitero che sulla sepoltura interessata, per almeno 60 giorni consecutivi, salvi i casi di urgenza. Decorso tale periodo, il Comune potrà adottare tutti i provvedimenti che si rendessero necessari.

In caso di decesso del concessionario, le comunicazioni verranno eseguite nei confronti dei suoi eredi e, in mancanza o nel caso di irreperibilità, ai parenti più prossimi del defunto. La comunicazione effettuata ad uno solo di essi s'intende effettuata anche nei confronti di tutti gli altri aventi titolo di pari grado.

Nel caso di disinteresse da parte di colui che riceve la comunicazione, il Comune provvederà alla comunicazione secondo le modalità previste al comma 4.

Art. 62

Estinzione della concessione

La concessione d'uso si estingue al termine del periodo indicato nell'atto concessorio e il Comune rientra nella disponibilità della sepoltura.

Alla scadenza della concessione segue l'estumulazione o l'esumazione dei resti e la loro destinazione secondo le richieste degli aventi diritto, previo versamento delle tariffe previste per ciascuna specifica operazione.

Il concessionario o gli aventi diritto, tuttavia, possono rinnovare la propria concessione, nei termini previsti dal regolamento.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'Ufficio di Polizia Mortuaria individua le concessioni in scadenza nell'anno successivo ed all'ingresso del cimitero ne viene affisso l'elenco.

Il Comune invia al concessionario o agli aventi diritto che sono stati indicati e di cui il Comune possiede l'indirizzo, apposita comunicazione informando l'interessato circa la possibilità di effettuare il rinnovo. La comunicazione deve essere inviata o affissa almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo entro cui è possibile effettuare il rinnovo di cui all'art. 63.

In caso di irreperibilità o di mancato aggiornamento dei dati per le comunicazioni, verrà affisso sul loculo un avviso che dovrà rimanere esposto per almeno 60 giorni ed entro i termini previsti per il rinnovo.

Qualora gli interessati nulla dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà all'estumulazione secondo quanto previsto dall'art. 38.

Alla scadenza naturale della concessione, il mancato utilizzo, totale o parziale, della sepoltura non dà luogo a rimborso.

La concessione si estingue, inoltre, in caso di soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990. n. 285.

Art. 63

Rinnovo della concessione

Alla scadenza della concessione, il concessionario può richiederne, a seconda di quanto previsto per ogni tipologia di sepoltura, il rinnovo della stessa, dietro il pagamento della tariffa vigente alla data della richiesta.

Condizione per il rinnovo è che vi sia una disponibilità, per quella tipologia di sepoltura destinata a concessione, pari almeno al fabbisogno biennale, stimato sulla base delle sepolture medie degli ultimi tre anni.

Il rinnovo decorre sempre dalla data di scadenza della concessione originaria, o del precedente rinnovo o proroga, per un periodo di tempo previsto dalle norme speciali applicabili alla tipologia di sepoltura.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Ufficio di Polizia Mortuaria verifica, sulla scorta dei criteri contenuti nel comma 2, se è possibile, anche in considerazione delle programmate esumazioni o estumulazioni, accogliere le richieste di rinnovo delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

La richiesta di rinnovo può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e, di norma, entro i sei mesi successivi. Decorso il periodo di rinnovo, il Comune potrà avviare le procedure di estumulazione, addebitandone i relativi costi. Il Comune, in ogni caso, potrà accogliere anche richieste di rinnovo tardive, purchè l'estumulazione non sia già stata eseguita e non vi siano carenze di spazi disponibili, fermo restando che detto rinnovo decorre, in ogni caso e a tutti gli effetti, dalla scadenza originaria.

La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo non si applica alle concessioni di sepolture familiari e di aree cimiteriali.

Art. 64

Altre cause di estinzione della concessione

La concessione può cessare prima della scadenza naturale, anche nei seguenti casi:

- a. in caso di rinuncia;

- b. in caso di decadenza per inadempienza dagli obblighi o violazione dei divieti;
- c. in caso di revoca per motivi di pubblico interesse.

Art. 65

Rinuncia alla concessione

La rinuncia è l'atto con il quale il concessionario o gli aventi titolo manifestano la loro intenzione a non volere più utilizzare la sepoltura per la quale fu stipulata la concessione, nel rispetto delle volontà del defunto.

Il concessionario ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento alla concessione con conseguente svuotamento completo della sepoltura, per trasferimento delle salme ad altro Comune, per traslazione all'interno del cimitero comunale o per la loro cremazione. I relativi oneri sono a carico del rinunciatario che dovranno essere assunti all'atto della rinuncia. È, in ogni caso, facoltà del Comune accettare la rinuncia qualora si tratti di tomba di famiglia o area cimiteriale.

Nel caso di cointestazione della concessione, la rinuncia alla concessione deve essere sottoscritta da tutti gli intestatari e quando la rinuncia sia formulata da persona diversa dal concessionario originario, deve essere allegata la dichiarazione di agire con il consenso della maggioranza dei parenti più prossimi. Resta fermo che, qualora il beneficiario sia anche il concessionario, la concessione non potrà essere rinunciata che da quest'ultimo.

La sepoltura retrocessa rientra nella piena disponibilità del Comune e al concessionario spetta il rimborso della tariffa, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 70. Resta fermo che non si avrà diritto a rimborso qualora sia già decorso un tempo pari a 2/3 del periodo per il quale la sepoltura fu concessa.

Le modifiche del soggetto beneficiario di cui all'art. 74 non danno luogo a rinuncia alla concessione, ma ciò che è rinunciato è il solo *ius sepulchri* dell'originario beneficiario il quale non avrà diritto ad alcun rimborso.

Qualora possibile, il concessionario può rinunciare alla concessione di cui è titolare, in favore di una diversa sepoltura di pari tipologia all'interno del medesimo cimitero. Nel caso di differenza tariffaria, il concessionario è tenuto ad effettuare il congruaggio di quanto ancora dovuto. La traslazione della salma presso un altro sepolcro equivale a rinuncia del sepolcro originario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna e produce i suoi effetti dal momento in cui la sepoltura è liberata.

Nel caso di concessioni perpetue di loculi, la rinuncia è obbligatoria qualora venga richiesta la co-sepoltura, secondo quanto previsto dall'art. 33 comma 5, senza che si abbia diritto a rimborso.

Se la rinuncia è effettuata entro 12 mesi dal rilascio della concessione è riconosciuto l'intero valore del canone, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 70.

Art. 66

Decadenza

L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi previsti in concessione o di quelli imposti da norme di legge o di regolamento, nonché la violazione dei divieti, comportano la declaratoria di decadenza da parte dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

La decadenza della concessione può essere, in particolare, dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura non sia stata occupata dalla salma, dalle ceneri o dai resti del beneficiario, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione;
- b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 58;
- d. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 88, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- f. quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60;
- g. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e dal regolamento;
- h. quando l'Ente, al quale è stato concesso il sepolcro o l'area cimiteriale, sia stato sciolto e non vi siano altri soggetti subentranti nella posizione giuridica del disciolto Ente;
- i. quando non vi sia l'uso del sepolcro, qualora il beneficiario sia stato collocato presso una sepoltura diversa;
- j. quando sia ottenuta una successiva concessione, in favore dello stesso beneficiario, per un ulteriore sepolcro. In questo caso viene dichiarata decaduta la sepoltura precedentemente concessa.

La pronuncia di decadenza nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, secondo le modalità previste all'art. 61.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria in base all'accertamento dei relativi presupposti e non dà luogo ad alcun rimborso, fatta eccezione per i casi di cui alle lett. a), i) e j) del comma 2.

Art. 67

Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri/resti mortali, resti ossei, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Responsabile di polizia mortuaria disporrà, se del caso, alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 68

Revoca

Ai sensi dell'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, le concessioni ad uso perpetuo, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R., 21/10/1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Salvo quanto previsto al comma precedente, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario almeno 30 giorni prima o, in difetto, mediante affissione degli avvisi per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Alla revoca si applicano le procedure previste nel caso di estinzione della concessione per scadenza.

Alla revoca, di cui al comma 2, sorge il diritto al rimborso per gli anni che residuano sino al termine originario della concessione, secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 70. Per le concessioni di aree cimiteriali, si applicano le norme speciali del rimborso previste per quella tipologia.

Art. 69

Decesso del concessionario

In caso di decesso del concessionario, i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla concessione, a norma del presente regolamento o di altre fonti, si trasmettono ai suoi eredi, fermo restando che per gli adempimenti si segue quanto previsto al comma 11 dell'art. 5 del regolamento. In caso di più subentranti, si applicano a tutti gli effetti i commi 4 e 5 dell'art. 59.

Resta fermo che lo *ius sepulchri* è riconosciuto solo ed esclusivamente al soggetto in favore del quale la concessione fu rilasciata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 74, nonché nei confronti delle persone indicate dal fondatore del sepolcro, nel caso di sepoltura familiare.

Art. 70

Rimborsi

Nei casi in cui sia previsto, al concessionario o agli aventi titolo spetterà il rimborso del canone vigente al momento in cui sorge il diritto, decurtata del 20%, o del 50% nel caso di concessioni rilasciate da più di 20 anni, in proporzione per ogni anno intero che residua, secondo la formula di seguito riportata:

$$R = Cv * \frac{Nar}{Nac} * 0,8 \text{ o } 0,5$$

dove *Cv* è il canone vigente, *Nac* sono gli anni di concessione e *Nar* sono gli anni che residuano

Agli effetti del presente articolo, le concessioni perpetue si considerano di durata pari a novantanove anni e le durate delle concessioni si considerano sempre decorrenti dalla data di rilascio.

Il rimborso può essere eseguito anche tramite compensazione, parziale o totale, del valore della nuova concessione o del rinnovo. Restano escluse dal rimborso le imposte di bollo e i diritti di segreteria.

Condizioni del rimborso sono: la liberazione della sepoltura, la regolarità dei pagamenti dovuti e il rispetto degli obblighi relativi alla conservazione e manutenzione della sepoltura.

È comunque escluso il rimborso:

- a) qualora sia già decorso almeno 2/3 del tempo per il quale la sepoltura fu concessa;
- b) qualora la sepoltura fu concessa gratuitamente;

c) qualora non sia stato pagato il canone concessorio;

Eventuali pagamenti dovuti potranno essere decurtati dalla somma, a titolo di rimborso, sino ad azzerarla.

Quando l'importo da rimborsare sia superiore a 4.000 euro, il pagamento può essere dilazionato, in rate mensili di pari importo, ed è effettuato entro 18 mesi dalla richiesta. Qualora sia superiore a 7.000 euro, può essere dilazionato sino a 36 mesi dalla richiesta.

Dall'importo di rimborso è, nel caso, detratto il valore del chiusino marmoreo, se già utilizzato.

Nel caso di rinuncia effettuata entro 12 mesi dal rilascio della concessione, è ammesso il rimborso dell'intero importo versato, al netto dell'importo di 50 euro per le spese di amministrazione.

Art. 71

Opere funerarie

Le opere funerarie di particolare pregio o valore storico/artistico esistenti nelle sepolture, alla scadenza delle concessioni restano nella disponibilità del Comune, salvo che non siano state reclamate secondo quanto previsto dall'art. 42, che può decidere di esporle all'interno dello stesso cimitero o in altro luogo consono.

CAPO II

LOCULI E CELLETTE

Art. 72

Requisiti per la concessione

Nel cimitero del Comune di Castel d'Azzano sono disponibili sistemi di sepoltura in loculi, per i feretri, e cellette, per i resti ossei e le ceneri. I loculi possono essere individuali oppure a posti doppi; le cellette possono essere individuali oppure a posti plurimi fino ad esaurimento. Il loculo e la celletta vengono concessi comprensivi della lastra di chiusura in marmo; su di esso il concessionario, dovrà provvedere entro 3 mesi dalla sepoltura ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona a cui la salma, le ceneri o i resti ossei si riferiscono.

La concessione è effettuata *mortis causa* per la prima sepoltura. Tuttavia, può essere rilasciata, con una maggiorazione di almeno il 20% del canone, anche in favore di persona vivente purché rientri in uno dei seguenti casi:

- a. sia il coniuge superstite di età superiore a 65 anni e che la concessione abbia ad oggetto la stessa tipologia di sepoltura del coniuge deceduto;
- b. abbia un'età superiore a 70 anni e dimostri di non avere il coniuge o parenti fino al 2° grado;
- c. abbia un'età di almeno 82 anni.

I loculi, inoltre, possono essere concessi anche per trasferirvi o traslarvi i resti mortali provenienti da altra sepoltura.

Il Responsabile di Polizia Mortuaria, con propria determinazione, può sospendere o limitare il rilascio di concessioni per i casi di cui al comma 2 o 3, qualora risulti che la disponibilità di posti di sepoltura risulti inferiore alla prevedibile richiesta, calcolata come media delle richieste dell'ultimo triennio, di quel tipo di sepoltura per i successivi due anni.

Le cellette, possono essere concesse a persone viventi, al fine di accogliere le loro ceneri, purché questi abbiano manifestato la volontà ad essere cremati.

Per i resti ossei, la concessione della celletta può essere rilasciata solo al momento della estumulazione/esumazione o al momento del trasferimento da altro cimitero.

Art. 73

Divieti

La concessione in uso delle sepolture di cui al presente articolo, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento, salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

Art. 74

Modifiche al soggetto beneficiario

Eccezionalmente, la concessione stipulata a favore di persona vivente e che non sia ancora stata utilizzata, può essere stornata a favore di altra persona nel frattempo deceduta, che sia parente fino al secondo grado in linea retta e fino al terzo grado in linea collaterale o che sia il coniuge. Il concessionario ne farà specifica richiesta, illustrando le motivazioni che hanno determinato la nuova situazione.

Gli atti di cui al presente articolo non danno luogo a rinuncia di cui all'art. 65.

Le modifiche al soggetto beneficiario possono riguardare anche i resti ossei o ceneri di parenti, così individuati al comma 1, già sepolti presso il cimitero comunale e per le quali, nel frattempo, si sia proceduto all'esumazione o all'estumulazione.

Art. 75

Applicazione della co-sepolitura

La co-sepolitura, di cui all'art. 33 comma 5 e seguenti, non dà origine a più rapporti concessori. Le tumulazioni delle ceneri o dei resti ossei, diverse da quelle che riguardano il/i beneficiari/o, seguono sempre i termini della concessione principale. Per le co-sepolture si applicano le tariffe per le traslazioni o tumulazioni.

Qualora la co-sepolitura venga eseguita in loculo o celletta a concessione perpetua, ai sensi dell'art. 33 comma 5, è necessaria la rinuncia della perpetuità di tale concessione, senza diritto a rimborso.

Art. 76

Durata

La durata delle concessioni è di:

- 30 anni, per loculi individuali, aerei e terragni, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione;
- 50 anni per i loculi a due posti, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione;
- 20 anni per le cellette, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione.

Nel caso di realizzazione di loculi aerati, le durate della concessione e del rinnovo, grazie alle caratteristiche strutturali degli stessi che permettono una più veloce mineralizzazione del cadavere, potranno essere ridotte con provvedimento della Giunta Comunale. Con medesimo atto, il rinnovo potrà essere escluso.

Art. 77

Rinnovo e proroga

Le concessioni possono essere rinnovate per un periodo di 30 anni per i loculi e 20 anni per le cellette, dietro il pagamento del canone di rinnovo, con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria e indipendentemente dalla durata della stessa.

Nel caso in cui non sia consentito il rinnovo ai sensi dell'art. 63 comma 2, con riferimento alle concessioni di loculi, sarà possibile in alternativa:

- chiedere di traslare i resti ossei del defunto in celletta. I relativi costi sono a carico del Comune e la tariffa per la celletta è ridotta del 30%;
- chiedere di traslare i resti ossei del defunto all'interno di un loculo/celletta per cui vi sia una concessione valida, secondo le norme della co-sepolitura, i cui costi sono a carico del Comune.

Il tempo di rotazione all'interno del loculo è fissato in venti anni dalla data di tumulazione del cadavere, anche attraverso la proroga d'ufficio della concessione per il tempo necessario a garantirne la sepoltura ventennale. Il concessionario o i suoi aventi titolo sono tenuti al pagamento del canone di rinnovo, proporzionato con gli anni di proroga, salvo che decidano per l'estumulazione straordinaria.

Art. 78

Prenotazione di loculi e cellette

Al momento dell'estumulazione ordinaria, il concessionario o gli aventi titolo, possono prenotare per sé o per un loro parente, secondo le norme previste dal regolamento in materia di ammissione al cimitero e di concessione a persone viventi, il loculo che verrà liberato.

La prenotazione vale come assegnazione di cui all'art. 54. Nelle more del perfezionamento della procedura di rilascio della concessione, all'interno del loculo potranno essere già collocati i resti ossei o le ceneri derivanti dall'estumulazione.

Il loculo s'intende prenotato solo previo versamento del 50% dell'importo previsto per la concessione del loculo, che deve comunque essere eseguito prima dell'estumulazione. Entro i termini previsti dagli artt. 56 e 57, decorrenti dalla data di estumulazione, dovrà essere eseguito il saldo e stipulato l'atto di concessione. In mancanza, la prenotazione sarà da considerarsi annullata e il saldo verrà restituito, al netto di una penale del 10%.

Nel caso di esumazione o estumulazione, ordinaria e straordinaria, potranno essere, altresì, prenotate le cellette, solo nel caso in cui il richiedente assuma contestualmente l'onere di cremare i resti mortali del defunto. In questo caso, non è previsto il pagamento di alcun anticipo. Qualora i resti mortali derivanti da esumazione o estumulazione vengano re-inumati per completare il processo di mineralizzazione, la prenotazione decade automaticamente.

Le richieste di prenotazioni non possono essere accolte, qualora il Responsabile di Polizia Mortuaria accerti che la disponibilità di posti di sepoltura, di quella tipologia, risulti inferiore alla prevedibile richiesta, calcolata come media delle richieste dell'ultimo triennio, per i successivi due anni.

CAPO III

SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Art. 79

Ammissione in sepolture familiari

Ai fini del presente articolo e seguenti, si intendono sepolture di famiglia, le sepolture a posti plurimi superiori a due, realizzati dal Comune o da privati (cappelle, edicole, tombe terragne, chiesoline ecc...).

Nelle sepolture di famiglia sono ammesse le salme dei costituenti la famiglia del fondatore del sepolcro, intendendosi per tale il concessionario originario.

Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il fondatore del sepolcro può indicare i familiari a cui intende riservare l'utilizzo del sepolcro.

In mancanza di espresse indicazioni da parte del fondatore, si presume che il sepolcro sia destinato ad accogliere i cadaveri, le parti anatomiche, i prodotti abortivi e di concepimento, i nati morti o i feti, i resti ossei, le ceneri del fondatore stesso, degli ascendenti, del coniuge, dei discendenti e dei loro coniugi; sono esclusi i collaterali, anche se fratelli del fondatore, salvo che questi sia deceduto senza discendenza o abbia disposto diversamente.

Nel caso in cui la riserva prevista dal fondatore non esaurisca tutti i posti disponibili, per quelli residui si applicheranno i criteri indicati nel comma precedente.

Salvo diversa indicazione del fondatore, l'utilizzo del sepolcro da parte di tutti gli aventi diritto avviene secondo un criterio temporale, rispetto al momento del decesso, sino all'esaurimento di posti disponibili.

Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il fondatore o gli aventi titolo possono consentire la sepoltura anche a persone estranee alla famiglia, fino ad un massimo di 2, a questa legate da vincoli di benemeranza che dovranno essere adeguatamente dimostrati, fatta eccezione per i casi di tumulazione provvisoria ai sensi dell'art. 34.

Nel caso di pluralità di fondatori, nell'atto di concessione dovrà essere indicata la quota rispettivamente riservata ai familiari di ciascuno di essi.

In seguito al decesso dei componenti della famiglia avente diritto di sepoltura, come individuati nei commi precedenti, il diritto di sepolcro si trasmette agli eredi, secondo le ordinarie regole della successione *mortis causa*. L'erede testamentario del fondatore, dopo la pubblicazione del testamento, acquisirà il diritto alla sepoltura per sé e per i suoi discendenti oltre che gli oneri della tomba di famiglia. L'erede testamentario non potrà estendere il diritto di tumulazione a benemeriti e non potrà escludere dal diritto di tumulazione chi ne aveva precedentemente acquisito il diritto.

Art. 80

Assegnazione – norma speciale

Diversamente da quanto previsto dall'art. 54, la Giunta Comunale, quando vi sia la disponibilità di tombe di famiglia, approva un avviso pubblico per la loro assegnazione.

L'avviso pubblico deve individuare la sepoltura, la tariffa da corrispondere e determina i punteggi da assegnare sulla base dei criteri previsti dal comma seguente e, eventualmente, aggiunti dal Consiglio Comunale.

I criteri per l'ottenimento dei punteggi sono:

- avere una famiglia o riunione di famiglie aventi componenti superiori a sei;
- avere la presenza di almeno un familiare già sepolto presso il cimitero comunale;
- avere almeno due componenti del nucleo familiare che abbiano un'età superiore ad anni 55;
- avere la famiglia o riunione di famiglie la residenza nel Comune di Castel d'Azzano da almeno 15 anni.

Ulteriori criteri potranno essere previsti dal Consiglio Comunale, prima dell'approvazione dell'avviso pubblico. A tal fine, il Consiglio Comunale ne è tempestivamente informato.

L'avviso dovrà essere pubblicato all'albo pretorio per un periodo non inferiore ai 90 giorni.

La sepoltura di famiglia verrà assegnata a chi otterrà il punteggio più alto. In caso di parità, ha priorità chi risiede da maggior tempo nel Comune di Castel d'Azzano e, per chi ha la medesima anzianità di residenza, si segue l'ordine di arrivo delle richieste.

Qualora vi fossero più sepolture familiari da assegnare, si pubblicheranno tanti avvisi quante sono le sepolture a cui seguiranno le rispettive graduatorie. La medesima famiglia o riunione di famiglie può essere assegnataria di una sola sepoltura familiare.

La graduatoria è approvata dal Responsabile della Polizia Mortuaria. L'assegnatario, in ogni caso, acquisirà il diritto all'uso della sepoltura solo successivamente al pagamento della tariffa prevista ed alla stipula dell'atto di concessione.

Ai sensi ed agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo, s'intende per famiglia i parenti in linea retta, ascendente e discendente, del richiedente e il suo coniuge.

Art. 81

Durata e rinnovo

La durata delle sepolture familiari è fissata in 90 anni dalla data di rilascio della concessione, e sono rinnovabili per pari durata.

Qualora il concessionario non intenda rinnovare, dovrà provvedere a lasciare i manufatti liberi da salme, ceneri o resti. Il Comune rientra nella disponibilità dei manufatti che potranno essere oggetto di nuove assegnazioni.

Art. 82

Esercizio dei diritti inerenti le sepolture familiari - Prescrizioni

Le sepolture nell'ambito del sepolcro familiare devono essere di volta in volta richieste dal fondatore, salvo il caso in cui la sepoltura riguardi la salma, i resti o le ceneri di una persona già specificamente indicata dallo stesso fondatore quale titolare del diritto di sepolcro.

In caso di decesso del fondatore, ed in presenza di una pluralità di aventi diritto di sepolcro, questi ultimi devono designare per iscritto colui che, tra loro, assuma l'esercizio dei diritti derivanti dalla concessione. Le richieste di cui al primo comma saranno in tal caso effettuate dal soggetto designato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 79; in assenza di designazione, le richieste dovranno essere effettuate da tutti gli aventi diritto o da colui che dichiara, sotto la propria responsabilità, di averne avuto specifico incarico dagli altri contitolari.

Le operazioni di cui ai commi precedenti devono, in ogni caso, essere richieste o consentite anche dalla maggioranza dei parenti più prossimi al defunto.

Per ciò che riguarda la manutenzione, gli interventi statico-funzionali ed il decoro del sepolcro, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i contitolari del diritto di sepolcro, si osservano le disposizioni previste ai commi primo e secondo del presente articolo.

Oltre a quanto previsto dall'art. 50, è fatto obbligo di apporre sul manufatto un elemento identificativo dell'intestatario. E' fatto altresì obbligo di riportare i dati dei defunti ivi tumulati. Per le tombe esistenti l'adeguamento a tale prescrizione va attuato in caso di riordino, ristrutturazione o manutenzione della tomba. Le alzate delle tombe su aree scoperte (terragne) potranno avere altezza non superiore a cm. 150 e larghezza che rientri nei limiti laterali della tomba stessa.

Il concessionario è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni stilistiche, decorative e cromatiche decise dall'amministrazione comunale nell'ambito di interventi di riordino e riqualificazione generale del cimitero. In questi casi e previo avviso, l'amministrazione comunale è autorizzata ad intervenire anche sulle aree concesse.

Art. 83

Rinuncia

Ciascun titolare di diritto di sepolcro può rinunciarvi in favore di altri contitolari, purchè questi lo accettino.

La concessione di una sepoltura familiare può essere rinunciata dal solo fondatore del sepolcro, il quale avrà diritto al rimborso secondo quanto previsto dall'art. 70.

E' facoltà del Comune accettare la rinuncia che, in ogni caso, produrrà i suoi effetti dal momento in cui la sepoltura è liberata. Il Comune, potrà accettare la rinuncia, solo a seguito di analisi sulle condizioni del manufatto e sul rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, relativi alla conservazione della sepoltura.

Art. 84

Atti relativi al diritto di sepolcro familiare

Salvo il caso previsto all'articolo precedente ed all'art. 79, è nullo ogni atto di disposizione sui sepolcri e sui diritti ad essi connessi.

Art. 85

Sepulture in concessione ad enti

Nella sepoltura concessa ad un ente o ad una comunità sono ammessi gli appartenenti a tale soggetto, come riconosciuti dallo statuto. Le richieste di sepoltura ed ogni altro atto relativo all'uso del sepolcro devono essere presentate dal legale rappresentante pro-tempore.

CAPO IV

CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

Art. 86

Modalità di assegnazione

Qualora il P.R.C. preveda delle aree cimiteriali che possano essere oggetto di concessione, per la realizzazione a cura e spese di privati o enti, di sepulture per famiglie e collettività, e qualora vi fosse la disponibilità di dette aree, si dovrà procedere alla loro assegnazione tramite gara ad evidenza pubblica.

Il valore a base d'asta è determinato, con perizia, dall'Ufficio Tecnico comunale anche sulla base del valore di medesime aree nei Comuni limitrofi.

Per quanto compatibili, si applicano le norme di cui al Capo III.

Art. 87

Durata e rinnovo

La durata delle concessioni di aree cimiteriali è fissata in 90 anni, decorrenti dalla data di rilascio, e sono sempre rinnovabili per pari durata.

Qualora il concessionario non intenda rinnovare, dovrà provvedere a lasciare i manufatti liberi da salme, ceneri o resti e non potrà essere richiesto indennizzo alcuno. Il Comune rientra nella disponibilità dei manufatti che potranno essere oggetto di nuove assegnazioni.

Art. 88

Costruzione dell'opera – Termini - Prescrizioni

Le concessioni d'uso delle aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste all'art. 91 e seguenti, ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Oltre a quanto previsto dall'art. 50, è fatto obbligo di apporre sul manufatto un elemento identificativo dell'intestatario. E' fatto altresì obbligo di riportare i dati dei defunti ivi tumulati. Per le tombe esistenti l'adeguamento a tale prescrizione va attuato in caso di riordino, ristrutturazione o manutenzione della tomba.

Le alzate delle tombe di famiglia su aree scoperte (terragne) potranno avere altezza non superiore a cm. 150 e larghezza che rientri nei limiti laterali della tomba stessa.

I concessionari sono tenuti, ognuno per la propria parte, ad uniformarsi alle prescrizioni stilistiche, decorative e cromatiche decise dall'amministrazione comunale nell'ambito di interventi di riordino e riqualificazione generale del cimitero. In questi casi e previo avviso, l'amministrazione comunale è autorizzata ad intervenire anche sulle aree concesse, con l'obbligo del concessionario o degli aventi titolo a sostenere la relativa spesa.

Art. 89

Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Qualora la rinuncia venga accettata, sorge il diritto al rimborso di cui all'art. 70.

Art. 90

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà, previa analisi sulle condizioni dei manufatti e del rispetto degli obblighi relativi alla conservazione della sepoltura, di accettare la rinuncia a concessione di aree libere salvo i casi di decadenza, quando:

- a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

Con la rinuncia alla concessione relativa ad un'area in cui sorge un manufatto eretto dal concessionario originario, il Comune ne rientra nella disponibilità, con diritto unicamente al rimborso, nei modi previsti dall'art. 70, della tariffa relativa alla concessione dell'area.

Nel caso di cui al comma 1, lett. a), l'obbligo di eseguire gli interventi edilizi eventualmente necessari per il completamento del manufatto ricadranno sui nuovi concessionari.

Nel caso di cui al comma 1, lett. b), spetta al rinunciataro procedere alla liberazione del manufatto da salme, ceneri o resti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

TITOLO IV
DEI LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E DELLE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 91

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale. Dette imprese sono tenute ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza assumendo a loro carico tutti gli oneri relativi. L'impresa dovrà fornire idonea documentazione atta a certificare l'elenco dei propri dipendenti con le relative mansioni. La regolarità contributiva desumibile dal DURC sarà verificata direttamente dal Comune. Il Comune, in caso di dichiarazione mendace o violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva la facoltà di non rilasciare o di procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Nel caso in cui le lavorazioni lo richiedano, l'impresa dovrà presentare un Piano Operativo di Sicurezza (POS), nonché il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nei quali dovranno essere evidenziati tutti gli accorgimenti e le cautele che saranno messe in atto per garantire la sicurezza dei lavoratori e del pubblico durante tutto l'arco delle fasi lavorative. In caso di mancata presentazione dei Piani di cui sopra oppure della loro inidoneità valutata da parte del Comune, non sarà rilasciata l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Le ditte autorizzate possono subappaltare a terzi le parti delle lavorazioni che non sono in grado di eseguire autonomamente; nel qual caso sarà la ditta accreditata a garantire per la ditta terza, la quale dovrà comunque fornire i previsti documenti assicurativi ed inerenti la sicurezza.

L'autorizzazione è comunque subordinata alla presentazione di una polizza assicurativa (RC) a copertura dei rischi che le stesse possono causare al patrimonio cimiteriale ed a terzi in conseguenza della propria attività, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000.000. Una copia sarà depositata presso gli uffici del Comune. Il venire meno della validità della polizza comporterà l'automatica decadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è, inoltre, subordinata alla presentazione del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante l'attività per la quale l'impresa è stata iscritta con indicazione della data e del numero di iscrizione nel R.I.

Per semplici lavori di riparazioni, pulitura di monumenti, posa di lapidi, posa di copritomba o croci su sepolture in campo comune e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, come previsto dal seguente art. 92.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 46 e ss. per quanto compatibili.

Art. 92

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, della Legge Regionale 04/03/2010, n. 18, dell'allegato A della D.G.R. del 04/04/2014, n. 433, a quelle specifiche contenute nel presente regolamento nonché a tutte le normative vigenti in ambito edilizio e sanitario.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro o nell'area di inumazione.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e tinteggiatura, nonché per la posa di lapidi, copritomba o croci su sepolture in campo comune e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, è sufficiente ottenere il permesso del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, il quale fornirà le prescrizioni necessarie.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari. In ogni caso, i marmi devono essere in pietra locale dura o comunque tali da adattarsi nel contesto dei materiali già presenti nelle vicinanze secondo il giudizio insindacabile del Comune e, ove necessario, della Soprintendenza.

Art. 93

Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati all'eventuale versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, fissata in ragione dell'entità dell'intervento da realizzarsi, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 94

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 95

Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Per l'esecuzione di qualsiasi tipo di lavorazione le imprese dovranno utilizzare attrezzature personali che dovranno rispettare le attuali normative in materia di sicurezza ed igiene. È fatto inoltre divieto alle imprese di lasciare le suddette attrezzature in deposito nel cimitero se non su espressa autorizzazione del Comune ed in luogo da esso indicato. Nessuna responsabilità può essere imputata al Comune nel caso di furto o danneggiamento di materiali ed attrezzature di proprietà dell'impresa lasciati in deposito presso il cimitero.

Art. 96

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

È vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 97

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 98

Vigilanza

Il Responsabile della polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Comune dei provvedimenti previsti dalla legge. In particolare, in caso di lavori eseguiti in assenza di autorizzazione/permesso o in difformità dello stesso, il Comune potrà intimare il ripristino dei luoghi, nonché applicherà la relativa sanzione.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 93.

Art. 99

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a. eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c. segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e. trattenere, per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II
IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Art. 100

Funzioni - Licenza

L'attività funebre è l'attività che comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni:

- a. disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
- b. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
- c. preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
- d. trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
- e. trattamenti di tanatocosmesi;
- f. recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.

È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria.

Il comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

Lo svolgimento dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso; il trasporto a pagamento è escluso durante il periodo di osservazione di cui all'art. 10 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n.18.

Art. 101

Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre e divieti

Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, le seguenti situazioni se gravanti sul responsabile dell'andamento dell'impresa:

- a. sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, la dichiarazione di abitualità e di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

- b. procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
- c. misure di prevenzione di cui all'art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- d. misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- e. misure di prevenzione disposte ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
- g. sentenza penale passata in giudicato per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h. incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 ter e 32 quater codice penale.

È fatto divieto alle imprese:

- a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 102

Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

L'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale sepolture gratuite o a canone agevolato ovvero sepolture con durata superiore a quelle previste nel Titolo III, nel limite di 99 anni, per le salme, resti o ceneri di "cittadini benemeriti", nonché nei casi in cui sia dichiarato lutto cittadino o per fatti di gravità tale da giustificare l'adozione di apposita delibera di Consiglio Comunale.

Art. 103

Registro

Presso l'Ufficio dei servizi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Art. 104

Annotazioni nel registro

Nel registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. la data ed il numero della concessione;
- b. le generalità del defunto o dei defunti;
- c. le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d. la natura, tariffa versata e la durata della concessione;
- e. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- f. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 105

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

Art. 106

Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio concessioni cimiteriali, sulla scorta del registro di cui all'art. 103, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a. le generalità del defunto;
- b. il numero della sepoltura.

Art. 107

Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 108

Disciplina del servizio di illuminazione votiva

Nel cimitero di Castel d'Azzano è istituito un servizio di illuminazione votiva delle sepolture. Tale servizio è a titolo oneroso il cui ammontare è stabilito dal Tariffario dei Servizi Cimiteriali. L'allacciamento e la manutenzione delle lampade votive possono essere eseguite esclusivamente da personale incaricato dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio, lasciando a carico del concessionario la sola posa dell'accessorio porta lampada, che peraltro deve essere fatta in modo tale da permettere al personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio l'effettuazione dell'allacciamento elettrico.

Nel caso di manomissione dell'impianto fornito dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio verrà imputato a carico dell'abbonato il costo del ripristino dell'impianto stesso. In caso di richiesta di allacciamento, tutte le opere di preparazione delle lastre di chiusura o di qualsiasi manufatto sono da effettuarsi a cura e spesa del richiedente il quale dovrà preoccuparsi di far trovare la sepoltura in condizioni tali da permettere agli operatori cimiteriali di poter effettuare l'allacciamento.

La richiesta di allacciamento all'illuminazione votiva può essere inoltrata presso i competenti uffici del Comune o altro soggetto gestore del Servizio da uno degli aventi titolo o da terza persona interessata, dichiarando di aver ottenuto il consenso di tutti gli altri aventi diritto. L'operazione di allacciamento verrà eseguita dopo la comunicazione ai competenti uffici del Comune o altro soggetto gestore del Servizio dell'applicazione del marmo a cura dell'impresa accreditata e previo pagamento della relativa fattura di allacciamento.

Nel caso di richiesta di cambio del nominativo dell'abbonato, la persona interessata subentrante al contratto dichiarerà di aver ottenuto il consenso da parte del precedente abbonato o che lo stesso è deceduto.

Nel caso di decesso dell'abbonato, al fine della prosecuzione del contratto, è fatto obbligo agli aventi titolo o a terze persone interessate, di inoltrare richiesta di subentro. Tale richiesta deve essere presentata entro il periodo di validità della copertura del canone; in caso contrario si provvederà alla chiusura del contratto. Il contratto cesserà automaticamente in caso di mancato pagamento del canone previsto.

Il contratto ha la copertura contrattuale con durata massima corrispondente alla durata della concessione del manufatto di riferimento. Il pagamento del canone annuale avviene in modo anticipato. Alla scadenza di un contratto annuale il rinnovo sarà automatico e di pari durata, con invio della relativa fattura all'abbonato.

Nel cimitero di Castel d'Azzano è vietato collocare candele o lumini di cera o ad olio con presenza di fiamma. Eventuali variazioni di recapito devono essere inoltrate dall'abbonato al Comune o altro soggetto gestore in forma scritta allegando copia di un documento di identità.

La richiesta di allacciamento o il pagamento del servizio di illuminazione esclude il disinteresse ed obbliga l'avente titolo al pagamento dei servizi resi dal Comune in forma gratuita.

Qualora il servizio di illuminazione votiva sia dato dal Comune in concessione ad un soggetto privato, le tariffe sono determinate tenuto conto di quanto previsto dal contratto. All'ingresso del cimitero è affisso costantemente il nome della ditta e i recapiti a cui potersi rivolgere per il servizio di illuminazione votiva.

CAPO III

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 109

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono immediatamente applicabili al momento di entrata in vigore, salvo che non sia previsto diversamente.

Per le richieste di assegnazione di loculi o cellette effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non è ancora stato stipulato l'atto di concessione, si applica comunque la disciplina previgente limitatamente alla durata del rapporto concessorio.

La disciplina della prenotazione si applica per le procedure di estumulazione ed esumazioni avviate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 110

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti, epigrafi, s'intende agisca nelle forme previste dall'art. 4.

In caso di contestazione il Comune s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.

Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 111

Funzionari Responsabili dei servizi

Ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 spetta ai Funzionari Responsabili dei servizi interessati, ciascuno per propria competenza, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano agli stessi Responsabili su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 112

Concessioni pregresse

Salvo che non sia previsto diversamente, le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle concessioni, alle sepolture e alle assegnazioni antecedenti all'entrata in vigore.

Per le concessioni pregresse, rimane ferma la durata prevista in contratto così come il momento di decorrenza. In ogni caso, la durata delle concessioni per sepolture familiari rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, decorre sempre dalla data di tumulazione del primo legittimato. Resta fermo che, il diritto alla sepoltura è individuato secondo le norme previste dall'atto di concessione e solo qualora nulla sia disposto si applica quanto previsto nel presente Regolamento.

La durata di concessione di ogni singolo loculo o celletta, decorre sempre dalla data di tumulazione del defunto al loro interno, indipendentemente dal fatto che siano stati assegnati con un'unica concessione.

Per le concessioni che alla data in vigore del presente regolamento risultano essere già scadute, sarà comunque possibile versare la tariffa ridotta di rinnovo.

Sono revocate, con avviso da pubblicare all'albo pretorio per almeno 60 giorni e comunicazione al concessionario o agli aventi titolo, le concessioni di loculi o cellette rilasciate da almeno trent'anni senza che siano stati specificatamente individuati, o siano facilmente individuabili, i beneficiari della sepoltura. La revoca è disposta salvo che il concessionario, o gli aventi titolo, comunichino con certezza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dal termine della pubblicazione, i nominativi dei beneficiari.

Art. 113

Concessioni perpetue

Ai sensi e agli effetti della Deliberazione di Consiglio Comunale del 27/10/1986, n. 109, la perpetuità delle concessioni cimiteriali rilasciate antecedentemente il 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, è stata revocata e la durata è convertita, per i loculi, in 40 anni dalla data di tumulazione e, per le sepolture famigliari, 99 anni dalla data di tumulazione del primo legittimato, con esclusione di quelle sepolture per le quali è stata manifestata, nei modi previsti, la volontà di mantenere la perpetuità.

Art. 114

Assenza dell'atto di concessione di sepolture private

Fatto salvo il caso di sepoltura abusiva, qualora si dovesse riscontrare la mancanza dell'atto di concessione di una sepoltura privata, si applicano le seguenti disposizioni per determinarne la scadenza.

Per le sepolture sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, a cui è quindi applicabile l'art. 113.

Per le sepolture successive all'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 e sino al 31/12/1969, si applica l'art. 113.

Per le sepolture sussistenti dal 01/01/1970 al 31/12/1975, la durata è fissata in 30 anni dalla data di tumulazione per i loculi, 20 anni dalla data di tumulazione per le cellette e 99 anni dalla data di tumulazione della prima salma per le sepolture famigliari.

Per le sepolture sussistenti dal 01/01/1976 e sino all'entrata in vigore del presente regolamento, la durata è fissata in 40 anni dalla data di tumulazione per i loculi, 20 anni dalla data di tumulazione per le cellette e 99 anni dalla data di tumulazione della prima salma per le sepolture famigliari.

Per le sepolture che sono state effettuate a spese del Comune, senza che sia stato corrisposto alcun canone di concessione e per le quali non è stato previsto diversamente, viene fissata una durata di 20 anni dalla tumulazione.

Qualora non si conosca la data di tumulazione, si presume che questa sia stata eseguita il 5° giorno successivo alla data di morte. In ogni caso, la data di tumulazione potrà essere determinata anche attraverso eventuali informazioni, lettere, comunicazioni, richieste relative alla sepoltura e di cui il Comune è in possesso.

Qualora non si riesca a risalire in alcun modo, neppure in via presuntiva, alla data di tumulazione, si deve considerare la data di morte ovvero l'anno di costruzione del blocco in cui il defunto è collocato.

Le sepolture occupate per le quali non risulti l'atto concessorio e non siano abusive, saranno oggetto di apposito atto unilaterale del Comune con il quale verranno determinate le scadenze di ciascuna. Il provvedimento verrà comunicato agli aventi titolo, se reperibili, nonché pubblicato all'albo pretorio e affisso all'ingresso del cimitero comunale. Entro sei mesi dalla comunicazione, dalla pubblicazione o dalla affissione, gli aventi titolo potranno formulare osservazioni che possano rideterminare il calcolo effettuato d'ufficio dal Comune.

Le sepolture private non occupate, per le quali non risulti rilasciata la concessione, saranno oggetto di procedura di ricognizione da parte dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, mediante l'affissione sulla sepoltura, sull'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero, per un periodo di sei mesi, di avvisi che esortino gli interessati a vantare i relativi diritti, esibendone il titolo. Decorso il termine, l'Ufficio potrà assegnare la sepoltura e nell'ipotesi di successiva comparsa del vero concessionario, a questi verrà riconosciuto il solo rimborso ai sensi dell'art. 70.

Art. 115

Unioni civili

Tra gli aventi titolo per la scelta delle modalità della sepoltura e/o per il godimento dei diritti e dei doveri relativi, discendenti dal presente regolamento, rientrano anche i soggetti identificati dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 – “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

Art. 116

Controlli e sanzioni

Per quanto non espressamente demandato all'AUSSL, i controlli sul rispetto delle norme del presente regolamento spettano alla Polizia Locale.

La violazione delle disposizioni del presente regolamento, qualora non sia già prevista e sanzionata dalla normativa di settore di livello superiore, è soggetta alle seguenti sanzioni:

- a. da euro 300 a euro 500, in caso di violazione degli artt. 100 comma 3 e delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo IV “Trasporti Funebri”;
- b. da euro 150 a euro 250, in caso di violazione: dell’art. 32, comma 4, 6, 7 e 8; dell’art. 33, comma 8; dell’art. 34 comma 7; dell’art. 45, comma 2, lettere b) e c); dell’art. 47; dell’art. 48, comma 1, lettere a), e), g), h), k), l), o), q); dell’art. 50, comma 2, degli articoli di cui al Capo I del Titolo IV;
- c. da euro 50 a 150, in caso di violazione: dell’art. 48, comma 1, lettere b), c), d), f), i), m), n), p); dell’art. 50, comma 1.
- d. da euro 100 a 200 in caso di ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento.

In caso di esercizio abusivo del servizio, è ordinata la cessazione immediata dell’attività.

Nel caso di installazione di manufatti, realizzazione di lavori, opere, ecc..., senza autorizzazione, oltre alla prevista sanzione è pure ordinata la cessazione immediata dell’attività con obbligo di rimozione e rimessione in pristino, salvo che non sia possibile la sanatoria.

Art. 117

Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali e Regionali in materia ed in particolare al D.P.R. 285/1990 e alla L.R. 18/2010.

Qualora la gestione dei servizi cimiteriali, compresa l’attività di assegnazione delle aree e dei manufatti cimiteriali, sia data dal Comune in regime di concessione ad un soggetto privato, quest’ultimo si sostituisce nei diritti e negli obblighi del Comune previsti dal presente regolamento, secondo quanto previsto dal contratto. Restano ferme le competenze che per, normativa statale o Regionale, devono essere esercitate direttamente dal Comune.

Le comunicazioni scritte agli aventi titolo per le procedure di esumazione ed estumulazione, nonché agli eredi del concessionario di sepolture scadute, riguardanti persone sepolte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono essere sostituite con gli avvisi affisi sulla lapide o sul copritomba.

Le disposizioni di rango superiore introdotte successivamente prevalgono sempre su quelle contenute nel presente regolamento, senza che vi sia la necessità del loro recepimento.

Art. 118

Entrata in vigore

Il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria entra in vigore a decorrere dal 1° aprile 2021.